

N. R.G. 6924/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Alessandra RAMON

PRESIDENTE

dr.ssa Chiara CAMPAGNER

GIUDICE rel.

dr.ssa Lisa TORRESAN

GIUDICE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa da

[REDACTED] rappresentati e difesi in giudizio dagli avv. [REDACTED] del Foro di Padova, in forza di procura a margine dell'atto di citazione

ATTORI

contro

BANCA POPOLARE DI VICENZA spa ora in Liquidazione coatta amministrativa,

in persona dei Commissari Liquidatori Dott. Claudio Ferrario e Avv. Giustino Di Cecco, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti dagli avv.ti [REDACTED]

[REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia Rosina, in forza di procura telematica allegata alla comparsa di costituzione e risposta

[REDACTED] rappresentato e difeso in giudizio dagli avv. Piero Cecchinato e [REDACTED] del Foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio dell' [REDACTED]



██████████ in Venezia, in forza di procura telematica allegata alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTI

e con la chiamata in causa di

INTESA SANPAOLO spa, in persona del suo procuratore speciale dr. Antonio D'Agostino, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ del foro di Milano e dall'avv. ██████████, in forza di procura telematica allegata alla comparsa di costituzione e risposta

CONCLUSIONI DEGLI ATTORI:

“NEL MERITO

- accertate e dichiarate le violazioni di cui ai fatti di causa da parte di BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. (ora in Liquidazione Coatta Amministrativa):

A1) accertare e dichiarare la nullità:

□ *del negozio di acquisto in capo alla sig.ra ██████████ di n. 10.000 azioni di BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A., in contropartita diretta da BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. (al prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore di € 625.000,00, effettuato in data 13-28.12.2012; dei relativi ordini e di ogni successivo atto e negozio; nonché del finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data 27.12.2012 per l'importo di € 650.000,00;*

□ *del negozio di acquisto in capo alla sig.ra ██████████ di n. 4.800 di azioni di BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. di nuova emissione (al prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore di € 300.000,00 e di un pari importo di obbligazioni convertibili, effettuato in data 11.07.2013; dei relativi ordini e di ogni successivo atto e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché del finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data 04.09.2013 per l'importo di € 600.000,00;*

□ *dei negozi di acquisto in capo ai sigg.ri ██████████ di n. 597 azioni di BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. (al prezzo di € 62,50, per azione) per un controvalore complessivo di € 74.625,00 (ovvero € 37.312,50 ciascuno), effettuati in data*



27.08.2014; dei relativi ordini e di ogni successivo atto e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni);

nonché dei due finanziamenti “denaro caldo” alla sig.ra [REDACTED], contabilizzati in data 31.03.2014 per l'importo di € 36.575,34 ciascuno;

A2) in subordine rispetto al punto A1, annullare:

il negozio di acquisto in capo alla sig.ra [REDACTED] di n. 10.000 azioni di BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A., in contropartita diretta da BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. (al prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore di € 625.000,00 effettuato in data 13-28.12.2012; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio; nonché il finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data 27.12.2012 per l'importo di € 650.000,00;

il negozio di acquisto in capo alla sig.ra [REDACTED] di n. 4.800 azioni di BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A di nuova emissione (al prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore di € 300.000,00 e di un pari importo di obbligazioni convertibili, effettuato in data 11.07.2013; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché il finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data 04.09.2013 per l'importo di € 600.000,00;

i negozi di acquisto in capo ai sigg.ri [REDACTED] di n. 597 azioni di BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. (al prezzo di € 62,50, per azione) per un controvalore complessivo di € 74.625,00 (ovvero € 37.312,50 ciascuno), effettuati in data 27.08.2014; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio”

(ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché i due finanziamenti “denaro caldo” alla sig.ra [REDACTED], contabilizzati in data 31.03.2014 per l'importo di € 36.575,34 ciascuno;

A3) in subordine rispetto ai punti A1 e A2, dichiarare giudizialmente risolti:

il negozio di acquisto in capo alla sig.ra [REDACTED] di n. 10.000 azioni Di BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A., in contropartita diretta da BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. (al prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore di € 625.000,00 effettuato in data 13-28.12.2012; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio; nonché il finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data 27.12.2012 per l'importo di € 650.000,00;



□ il negozio di acquisto in capo alla sig.ra [REDACTED] di n. 4.800 di azioni di BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. di nuova emissione (al prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore di € 300.000,00 e di un pari importo di obbligazioni convertibili, effettuato in data 11.07.2013; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché il finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data 04.09.2013 per l'importo di € 600.000,00;

□ i negozi di acquisto in capo ai sigg.ri [REDACTED] di n. 597 azioni di BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. (al prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore complessivo di € 74.625,00 (ovvero € 37.312,50 ciascuno), effettuati data 27.08.2014; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché i due finanziamenti “denaro caldo” alla sig.ra [REDACTED], contabilizzati in data 31.03.2014 per l'importo di € 36.575,34 ciascuno;

B) in conseguenza di quanto previsto nei punti A1, A2 o A3, e in ogni caso accertare e dichiarare che gli Attori nulla devono a BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. – in Liquidazione Coatta Amministrativa, anche in ragione delle compensazioni con i controcrediti restitutori e/o risarcitori sussistenti in capo a BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. anteriormente alla liquidazione coatta amministrativa;

C) condannare il sig. [REDACTED] a risarcire il danno cagionato alla sig.ra [REDACTED] da quantificarsi – anche in via equitativa – in € 1.350.190,28 (un milione trecentocinquantamilacentonovanta virgola ventotto) o nella diversa somma che dovesse risultare dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria e a seconda dell'accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti A1, A2 o A3;

D) condannare il sig. [REDACTED] a rimborsare alla sig.ra [REDACTED], sempre a titolo di risarcimento del danno, tutti i costi da quest'ultimo sopportati nella fase pregiudiziale della presente causa per l'accertamento delle violazioni compiute, costi pari ad € 10.000,00, salvo miglior quantificazione in corso di causa;

E) con riferimento ad INTESA SANPAOLO S.p.A. (in qualità di cessionaria di BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. – in Liquidazione Coatta Amministrativa), accertare e dichiarare che la stessa non è subentrata nei rapporti contrattuali intercorsi tra gli attori e Banca Popolare di Vicenza oggetto del presente giudizio e, per l'effetto, che i sigg.ri



_____ nulla devono ad INTESA SANPAOLO S.p.A.;

F) in subordine rispetto al punto E,

F.1. condannare INTESA SANPAOLO S.p.A. (in qualità di cessionario di BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. – in Liquidazione Coatta Amministrativa), operate le dovute compensazioni, all'esecuzione degli obblighi restitutori conseguenti all'invalidità dei negozi o alla loro risoluzione, ivi inclusi interessi e spese, e condannare INTESA SANPAOLO S.p.A., al ripristino della situazione quo ante;

F.2. condannare INTESA SANPAOLO S.p.A. (in qualità di cessionaria di BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. – in Liquidazione Coatta Amministrativa) e il sig. _____ a risarcire il danno cagionato alla sig.ra _____ da quantificarsi – anche in via equitativa – in € 1.350.190,28 (un milione trecentocinquantamilacentonovanta virgola ventotto) o nella diversa somma che dovesse risultare dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria e a seconda dell'accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti A1, A2 o A3;

F.3. condannare in solido INTESA SANPAOLO S.p.A. (in qualità di cessionaria di BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. – in Liquidazione Coatta Amministrativa) e il sig. _____ a rimborsare alla sig.ra _____, sempre a titolo di risarcimento del danno, tutti i costi da essa sopportati nella fase pregiudiziale della presente causa per l'accertamento delle violazioni compiute, costi pari ad € 10.000,00, salvo miglior quantificazione in corso di causa;

F.4. per la denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sub A1, A2 o A3 con riferimento ai contratti di finanziamento "denaro caldo", operare la compensazione con i controcrediti restitutori e/o risarcitori di cui ai punti F.1, F.2 ed F.3 e conseguentemente, accertare e dichiarare estinto ogni finanziamento "denaro caldo" contabilizzato sul conto corrente della sig.ra _____ n. 137570998166 e quindi, accertare che la sig.ra _____ nulla deve a INTESA SANPAOLO S.p.A. (in qualità di cessionaria di BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. – in Liquidazione Coatta Amministrativa) in relazione a tale titolo;

F.5. in ogni caso accertare e dichiarare che la sig.ra _____ in ragione di quanto dedotto ed operata eventualmente la compensazione con i controcrediti



vantati a titolo di restituzione e/o risarcimento del danno, nulla deve a INTESA SANPAOLO S.p.A. (in qualità di cessionaria di BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. – in Liquidazione Coatta Amministrativa);

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ogni più ampia riserva istruttoria;

IN OGNI CASO

con vittoria di spese, compensi professionali e accessori di legge.”

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA BANCA POPOLARE DI VICENZA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria:

- in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;*
- in subordine, in rito, dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;*
- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti in narrativa;*
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande restitutorie/risarcitorie determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in narrativa e quanto sarà provato in corso di giudizio.*

Con vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio. Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione nelle successive difese.”

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO XXXXXXXXXX.

“dichiarare l'improcedibilità delle azioni svolte verso l'esponente;

- dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito e la competenza della sezione ordinaria di Vicenza;*
- dichiarare l'improcedibilità delle domande avanzate;*



- rigettare tutte le domande rivolte nei confronti del convenuto esponente perché infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni ed eccezioni dedotte in atti;

- nella denegata ipotesi di riconsocimento di un qualche credito a favore degli attori ed a carico dell'esponente, ridursi tale pretesa in considerazione del concorso di colpa degli attori stessi.

Con vittoria di spese, anche forfettarie in ragione del 15%, diritti ed onorari di causa.”

CONCLUSIONI DELLA TERZA CHIAMATA INTESA SANPAOLO spa:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito:

- per tutte le ragioni, eccezioni e istanze formulate in atti ed a verbale da Intesa Sanpaolo s.p.a.;

- respinta ogni avversa deduzione, eccezione ed istanza anche istruttoria;

- premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;

1) respingere integralmente tutte le domande formulate dagli attori;

2) condannare gli attori in solido fra loro a rifondere ad Intesa Sanpaolo s.p.a. le spese ed i compensi di causa, oltre Iva (non deducibile per la banca convenuta), Cpa e rimborso forfetario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge”.

MOTIVAZIONE

Parte attrice, con atto di citazione notificato in data 23 giugno 2017 a Banca Popolare di Vicenza spa e in data 4 luglio 2017 a [REDACTED], esponeva che:

- in data 11 dicembre 2012 la Sig.ra [REDACTED] aveva ricevuto presso gli uffici della società [REDACTED] il Sig. [REDACTED] di Banca Popolare di Vicenza S.p.A., su sollecitazione di costui;
- in tale occasione il Sig. [REDACTED] aveva proposto alla Sig.ra [REDACTED] l’acquisto di azioni BPVI, grazie ad un finanziamento della stessa banca, prospettandolo come una operazione del tutto sicura e priva di rischi, dal momento che la Banca avrebbe certamente provveduto al riacquisto delle azioni quantomeno allo stesso prezzo nell’arco temporale di un anno, massimo due;
- due giorni dopo la Sig. [REDACTED] nonostante l’esito negativo delle verifiche di appropriatezza, provvedeva quindi ad acquistare n. 10.000 Azioni BPVI (“il primo



Acquisto Azioni”); l’operazione di collocamento venne attuata tramite la seguente sequenza di operazioni:

- a) apertura del conto deposito n. 137/2244103
 - b) apertura del conto corrente n. 137/0998166;
 - c) acquisto di n. 10.000 azioni della Banca, in contropartita diretta della Banca, al prezzo di € 62,50 per un controvalore di € 625.000 con addebito sul conto corrente n. 137/0001536 della sig.ra [redacted] già in titolarità di costei;
 - d) giroconto dell’importo di € 650.000 dal conto n. 137/0998166, in totale assenza di provvista, al conto n. 137/0001536.
- in seguito, il 4 luglio 2013, la Sig.ra [redacted] incontra nuovamente il Sig. [redacted] presso gli uffici della [redacted], il quale le proponeva un nuovo investimento, in azioni e obbligazioni convertibili in azioni della Banca per complessivi euro 600.000,00 prospettando nuovamente il riacquisto delle stesse a distanza di 12 mesi al prezzo di euro 62,5 per azione ed un premio in azioni del 20% sulla parte azionaria e del 10 % su quella obbligazionaria;
- la sig.ra [redacted], cedendo alle pressioni del dott. [redacted] avrebbe quindi acquistato in data 11 luglio 2013 n. 4800 azioni BPVI e obbligazioni convertibili per Euro 300.000,00 (“il secondo Acquisto Azioni”);
- in particolare l’operazione si svolse secondo le seguenti modalità:
- a) versamento della provvista di € 600.000, con la dicitura “denaro caldo” sul conto corrente n. 137/0998166 della sig.ra [redacted]
 - b) giroconto della somma sul conto n 137/0001536, con contestuale acquisto dei titoli;
- il 26 giugno 2014 il Sig. [redacted] si recava nuovamente presso gli uffici della [redacted] proponendo alla sig.ra [redacted] un ulteriore investimento simile ai precedenti, che avrebbe avuto una durata triennale, con l’unica differenza che le Azioni BPVI avrebbero dovuto in questo caso essere acquistate dai figli di quest’ultima, i Sig.ri [redacted];



- successivamente con operazione del 27 agosto 2014 il Sig. [redacted] ed il Sig. [redacted] hanno quindi rispettivamente acquistato n. 597 azioni BPVI (rispettivamente “il terzo Acquisto Azioni” ed “il quarto Acquisto Azioni”);
- la provvista necessaria all’investimento sarebbe stata loro fornita dalla Sig.ra [redacted] che l’avrebbe tratta dal contratto affidamento in conto corrente del 16 luglio 2014 per Euro 200.000,00.

In diritto gli attori hanno lamentato la violazione: a) del disposto di cui all’art. 2358 c.c. per aver BPVI asseritamente accordato prestiti per l’acquisto di azioni proprie, in violazione del divieto di assistenza finanziaria; b) dell’art. 30 TUF per omessa indicazione del diritto di recesso nelle schede di adesione agli investimenti; c) degli obblighi informativi di cui all’art. 21 del TUF e del Regolamento Consob 16190/2007 (c.d. “Reg. Intermediari”); degli obblighi specifici in tema di collocamento di prodotti illiquidi; degli obblighi imposti all’intermediario in caso di operazioni di investimento effettuate in conflitto di interessi; d) l’annullabilità per errore o dolo delle operazioni per cui è causa.

Assumevano, inoltre, che le operazioni avessero una struttura tale per cui si sarebbero sempre e comunque risolte in una perdita per il cliente e che il valore dei titoli ed i relativi prospetti informativi sarebbero stati falsati.

Sulla base di tali premesse, in estrema sintesi, gli attori hanno chiesto di dichiararsi/pronunciarsi in via subordinata tra loro: a) la nullità di tutti gli Acquisti Azioni per cui è causa e di tutti i Finanziamenti concessi alla Sig.ra [redacted] b) l’annullamento di tutti gli Acquisti Azioni per cui è causa e di tutti i Finanziamenti concessi alla Sig.ra [redacted] c) la risoluzione di tutti gli Acquisti Azioni per cui è causa e di tutti i Finanziamenti concessi alla Sig.ra [redacted] d) la condanna di BPVI “operate le dovute compensazioni, all’esecuzione degli obblighi restitutori conseguenti all’invalidità dei negozi o alla loro risoluzione” e comunque “al ripristino della situazione quo ante”; e) la condanna di BPVI – in solido con il Sig. [redacted] al risarcimento dei danni patiti dalla sola Sig.ra [redacted] [redacted] quantificati in Euro 1.350.190,28 o nella diversa somma che dovesse risultare dovuta; la condanna di BPVI – in solido con il Sig. [redacted] al risarcimento del danno patito dalla sola Sig.ra [redacted] determinato in



“tutti i costi sopportati nella fase pregiudiziale della presente causa per l'accertamento delle violazioni compiute dalla banca convenuta” pari ad Euro 10.000,00 salvo miglior quantificazione in corso di causa; e) la compensazione dei controcrediti restitutori e/o risarcitori con gli importi dovuti in conseguenza della stipula dei finanziamenti per cui è causa, dichiarando estinto ogni finanziamento “denaro caldo” contabilizzato sul conto corrente della Sig.ra [REDACTED] n. 137570998166 e statuire che l'attrice “nulla deve” all'odierna esponente “in relazione a tale titolo”.

Prima della scadenza del termine per la costituzione in giudizio, Banca Popolare di Vicenza è stata sottoposta a procedimento di liquidazione coatta amministrativa, disposto con decreto Legge n. 99/2017, emanato il 25 giugno 2017 (convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 121), e adottata con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 186, di pari data.

All'udienza del 6 dicembre 2017, il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio, ai sensi degli artt. 299 c.p.c. e 80, comma 5 e 83, comma 1 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Successivamente alla dichiarazione di interruzione del giudizio, gli attori hanno depositato ricorso in riassunzione della causa nei confronti di BPVI, del Sig. [REDACTED] nonché nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A.

Nell'atto di riassunzione parte attrice ha, in estrema sintesi, mantenuto nei confronti di BPVI tutte le domande di accertamento della nullità, annullamento, risoluzione dei contratti per cui è causa già formulate in citazione, rinunciando alle domande di condanna; rivolto, nei confronti di Intesa, tutte le domande di condanna e accertamento già formulate nei confronti di BPVI e mantenuto, nei confronti del Sig. [REDACTED], le domande di condanna già formulate in atti.

Ha motivato la chiamata in causa di Intesa Sanpaolo, riferendo, che con contratto del 26 giugno 2017, BPVI aveva ceduto la propria azienda a ISP; che con messaggio di posta elettronica del 31 agosto 2017, gli attori avevano chiesto ad ISP “la conferma che la stessa non fosse subentrata nei rapporti oggetto di controversia, allo scopo di evitare di estendere inutilmente il contenzioso nei confronti di soggetto estraneo a tale controversia”; a tale messaggio ISP non avrebbe mai risposto e che pertanto era interesse degli attori riassumere il giudizio anche nei confronti di ISP.



Con comparsa di risposta del 10 maggio 2018 si sono costituiti in giudizio sia BPVI, in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore, che il Sig. [REDACTED]

BPVI, in estrema sintesi ha eccepito l'improcedibilità delle domande attoree, volte ad accertare un credito nei confronti di BPVI, ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 3 TUB; e, comunque, l'inammissibilità per violazione delle norme sul rito applicabile all'accertamento del passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli artt. 87 e ss. TUB; l'infondatezza, nel merito, delle domande attoree.

Il Sig. [REDACTED] ha, a sua volta, eccepito l'improcedibilità del giudizio ex art. 83 TUB, l'incompetenza del giudice adito e l'infondatezza, nel merito, delle domande attoree.

Con comparsa depositata il 29 maggio 2018 si è costituita in giudizio anche Intesa, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per non essersi resa cessionaria né delle eventuali passività a qualsiasi titolo derivanti da o connesse con le operazioni di commercializzazione dei titoli BPVI oggetto di causa, né di alcuno dei finanziamenti conclusi dalla sig.ra [REDACTED] con BPVI e chiedendo comunque il rigetto, nel merito, delle domande attoree poiché infondate.

Precisava che la missiva degli attori del 31 agosto 2017 era stata riscontrata da Intesa con lettera del 30 novembre 2017 prodotta agli atti.

Con la riassunzione gli attori non hanno reiterato nei confronti della liquidazione coatta amministrativa le domande di condanna al risarcimento dei danni, ma hanno chiesto l'accertamento negativo di crediti di Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa nei loro confronti e della liberazione dagli obblighi contrattuali.

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'eccezione di improcedibilità delle domande, ai sensi dell'art. 83 T.U.B.

Secondo quanto disposto dall'art. 83 del TUB, dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta *"contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare"*.

L'art. 87 TUB ammette in favore di coloro le cui pretese non sono state accolte in tutto o in parte la proponibilità del giudizio di opposizione allo stato passivo, mentre l'art.



89 TUB disciplina le insinuazioni tardive, l'art. 88 TUB precisa che le decisioni in tema adottate dal Tribunale della sede della banca sono definite esecutive quanto divengono definitive.

Infine, l'art. 92, comma 3° TUB disciplina le modalità di contestazioni al bilancio finale di liquidazione al piano di riparto e al rendiconto finanziario.

La *ratio* dell'art. 83 TUB è quella di devolvere al Giudice della procedura, oltre alle domande cautelari ed esecutive, l'accertamento delle poste di credito vantate nei confronti della liquidazione nel rispetto della *par condicio creditorum*.

La S.C., in plurimi precedenti, ha stabilito che *“qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicchè la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum”* (Cass. Civ. n. 7037/2017, Cass civ. 9/3/2010, n. 5662).

Occorre indagare se residuino domande, segnatamente di accertamento e costitutive, che possano essere coltivate avanti al Giudice ordinario.

Il discrimen tra procedibilità o meno della domanda passa per l'esame del bene della vita che la parte intende ottenere: se le domande di accertamento o costitutive perseguono scopi diversi ed ultronei rispetto all'accertamento del passivo fallimentare e quindi esorbitanti rispetto ai poteri del Giudice della procedura (in via esemplificativa, domande finalizzate a provocare la liberazione della parte in bonis rispetto agli obblighi contrattuali assunti, conservazione del posto di lavoro tramite impugnativa del licenziamento), esse sono procedibili se proposte avanti al giudice ordinario.

I precedenti nella giurisprudenza della Suprema Corte in materia lavoristica nei giudizi di impugnazione del licenziamento volti alla reintegrazione del lavoratore, sono finalizzati ad assicurare la protezione della posizione del lavoratore e a garantire a quest'ultimo quelle utilità in punto conservazione del posto o diritti previdenziali, che il



lavoratore non potrebbe conseguire con l'ammissione allo stato passivo della liquidazione coatta (così Cass. Sezione Lavoro, n. 7129/2011, S.U. 141 del 2006).

Al riguardo, ha chiarito la S.C. che *“ove il lavoratore abbia agito in giudizio chiedendo, con la dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa, sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della "par condicio creditorum" (Cass. civ. sent. n. 7129 del 2011).*

Nell'odierna fattispecie, le azioni di accertamento (nullità) e costitutive (annullamento, risoluzione) costituiscono antecedenti logico-giuridici della domanda di parte attrice di nulla dovere alla liquidatela, ossia esse risultano preordinate in via esclusiva, dopo la rinuncia alle domande di condanna, ad ottenere la liberazione dall'obbligo di pagamento di quanto ancora dovuto, a titolo di capitale, spese e interessi.

Ed invero, se le domanda di nullità, annullamento o di risoluzione fossero fondate, gli attori non sarebbero tenuti a versare alcunché in esecuzione dei finanziamenti ricevuti (sub specie di linee di credito concesse alla sig.ra [REDACTED] a valere sul conto corrente n. 137/998166 alla stessa intestato - cd. conto “denaro caldo” – tra il 2012 ed il 2014 per complessivi € 1.450.000,00, utilizzate per complessivi € 1.324.625,00 e mai rimborsati), salvo il diritto della Banca di agire in separato giudizio per la ripetizione di quanto già ricevuto.

Gli attori hanno espressamente chiesto al Collegio di accertare e dichiarare che gli stessi nulla devono a Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa anche in ragione delle compensazioni con i controcrediti restitutori e/o risarcitori sussistenti in capo a BPVI anteriormente alla liquidazione coatta amministrativa.

Costituisce, allora, oggetto di verifica se nella presente sede possa essere legittimamente invocata la compensazione, volta ad estinguere l'eventuale credito della banca per restituzione del mutuato



Occorre muovere dal disposto di cui all'art. 83 TUB 3-bis, che prevede: *“In deroga all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista da un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo di netting, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59] o da un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile.”*

L'art. 56 l.fall. recita: *“ I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorche' non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. 2. Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore”.*

L'art. 56 l. fall., così come l'art. 83 TUB che si discosta dal primo solo in riferimento al fatto che la compensazione abbia luogo nei confronti della procedura solo ove i relativi effetti siano stati fatti valere prima della liquidazione medesima, rinviene la sua *ratio* in esigenze di equità e di giustizia sostanziale e mira ad evitare che il titolare di un credito e di un debito nei confronti del Fallimento sia costretto a pagare integralmente il proprio debito e sia esposto al rischio di realizzare a sua volta il proprio credito in moneta fallimentare, subendo la relativa falcidia (Cass. civ. 481 del 2009).

Orbene, né l'art. 83 tub né l'art. 56 l. fall. specificano i modi con cui può essere fatta valere dal creditore del Fallimento la compensazione.

Secondo la consolidata giurisprudenza della S.C., il creditore-debitore convenuto in giudizio dal Fallimento per far valere un credito della procedura può opporre la compensazione ex art. 56 l. fall. fino a concorrenza del proprio credito con quello vantato nei suoi confronti dal Fallimento, purché l'eccezione riconvenzionale abbia il solo fine di contrastare la pretesa del creditore e non di partecipare al concorso, tanto che se il creditore del fallimento propone domanda riconvenzionale, per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo, tale domanda deve essere dichiarata improcedibile (ex multis, Cass. civ., ord. 30298 del 2017; sent. nn. 14418 del 2013; 287 del 2009).



Ora, l'orientamento della S.C. testè richiamato, che non ammette neppure il mero accertamento di un credito nei confronti del Fallimento con efficacia di giudicato, trova la sua giustificazione logico giuridica nella chiara deroga alla regola della par condicio creditorum introdotta dall'art. 56 l. fall.

In ragione di tale deroga, si impone un'interpretazione restrittiva dell'art. 56 l. fall. come dell'art. 83 TUB: la compensazione sarà allora ammissibile se preordinata a paralizzare la pretesa di pagamento della procedura (Cass. n. 14418/2013 e Cass. Ord. 30298/2017), mentre non può trovare applicazione al di fuori di tale ipotesi ed al fine di far accertare, senza il rispetto delle regole del concorso, l'esistenza di un credito verso la procedura che non sia diretto paralizzare la pretesa di pagamento di quest'ultima.

Costituisce invero principio pacifico che non si può agire in ordinario giudizio di cognizione contro la curatela per il recupero di crediti vantati verso il fallito, in quanto - ai sensi dell'art. 52, comma secondo, della legge fallimentare - "ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo 5[^], salvo diverse disposizioni della legge", vale a dire attraverso l'esclusivo procedimento stabilito dagli artt. 93 e ss. della stessa legge fallimentare. La ratio di tale carattere esclusivo si basa sul rilievo che la dichiarazione di fallimento apre il concorso di tutti i creditori sul patrimonio del fallito, sicché un creditore per poter partecipare al concorso deve sottoporre il suo credito a verifica attraverso l'ammissione al passivo, la quale consente anche il contraddittorio (almeno potenziale) degli altri creditori concorrenti sulla pretesa azionata. Da tale normativa discende che la domanda diretta a far valere un credito nei confronti del fallimento, soggetta al rito dell'accertamento del passivo, è inammissibile se proposta nelle forme della cognizione ordinaria (o improcedibile se formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore). E la regola vale anche nel caso in cui la medesima domanda sia avanzata in via riconvenzionale, dalla parte convenuta nel giudizio instaurato da un soggetto quando era ancora in bonis (poi proseguito dal curatore dopo la dichiarazione del fallimento), oppure promosso ab initio dal curatore, per la realizzazione di un credito vantato dal fallito. (Cass. civ. S.U. 21499 del 2004).

Risulterebbe, pertanto, del tutto contraria ai principi del diritto concorsuale, la formazione di un titolo di partecipazione al concorso formatosi in contraddittorio col curatore, ma nell'assenza degli altri creditori concorrenti, al di fuori del processo



fallimentar", con conseguente elusione della norma dettata dall'alt. 52 della legge fallimentare.

I principi ermeneutici dettati in materia fallimentare sono agilmente trasponibili alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa, in virtù del richiamo dell'art. 201 l. fall. nonché alla liquidazione coatta di Banche stante la disciplina di cui agli artt. 83 e ss. TUB sopra rammentata.

Sulla scorta di quanto fin qui opinato, la domanda che tenda ad una pronuncia favorevole al creditore del Fallimento, idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione è improcedibile.

La domanda di compensazione dei rispettivi debiti con i crediti vantati nei confronti della procedura, in ragione delle operazioni di acquisto di azioni asseritamente collegate all'erogazione dei finanziamenti, implica l'accertamento di un credito degli attori nei confronti della massa, da compensarsi con il proprio debito.

Non avendo, tuttavia, la procedura introdotto alcuna domanda di condanna, non sussistono i presupposti per derogare la regola secondo cui i crediti vantati dall'attrice debbano essere accertati secondo le regole della formazione dello stato passivo, donde le predette domande devono ritenersi improseguibili.

È meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Intesa Sanpaolo spa.

In ottemperanza al disposto dell'art. 2, comma 1, lett. c) e dell'art. 3, comma 1 del d.l. 99 del 25 giugno 2017, i Commissari Liquidatori di VB hanno stipulato con Intesa Sanpaolo un contratto di cessione di azienda, che ha avuto ad oggetto un "Insieme Aggregato" di beni, diritti, rapporti giuridici, attività, passività.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 D.l. 99 del 2017 sono esclusi dalla cessione, anche in deroga dell'art. 2741 c.c.:

(i) i c.d. crediti deteriorati degli istituti in liquidazione, i quali, in forza di quanto previsto dall'art. 5 del DL 99/2017, sono stati recentemente ceduti dai commissari liquidatori ad altra società terza (Società per la Gestione delle Attività s.p.a.);

ii) i debiti delle due Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di titoli poste in essere anche



in violazione della normativa sui servizi di investimento (cfr. art. 3 comma 1 lett. b) DL. 99/17);

iii) nonché “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività” (cfr. Art. 3, comma 1, lett. c) DL. 99/17).

Il contratto di cessione, in conformità alla suddetta previsione dell’art. 3 del d.l. n. 99 del 2017, stabilisce all’art. 3.14 che *“restano in ogni caso esclusi dall’oggetto del presente Contratto e, pertanto, non fanno né faranno parte dell’Insieme Aggregato e non sono né potranno essere acquisite da (né trasferite a) ISP, le Attività Escluse e le Passività escluse sia di BPVi sia di VB”* ed in particolare che *“A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono Passività Escluse e, quindi, non faranno parte dell’Insieme Aggregato e non saranno trasferiti a ISP: [...] - (iv) i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi...”*.

Il c.d. contenzioso pregresso, di cui all’art. 3.1.2. lett. b), p. (vii) concerne solo le “passività incluse”, ovvero i debiti e le passività collegate agli attivi ceduti, *“che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria”* evidenziati nella contabilità aziendale ed indicati per categoria nell’Allegato D.

Dispone l’art. 3.1.4 *“le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose che non siano riferite ad Attività Incluse, Passività Incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti sono e dovranno essere considerati come esclusi dall’Insieme Aggregato”*.

L’esclusione dalla cessione del presente giudizio trova conferma nell’art. 3.2. dell’Atto Ricognitivo in forma notarile del 17.1.2018, che prevede: *“Resta fermo che il contenzioso relativo e/o connesso a Crediti Deteriorati delle Banche in LCA e delle Banche Partecipate rientra nel Contenzioso Escluso ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione ...”*

Ed ai sensi dell’Allegato 1.1, al n. 2: il ‘Contenzioso giudiziale civile passivo pendente al 26 giugno in materia di azioni/obbligazioni subordinate delle ex Banche Venete’ rientra tra il ‘Contenzioso Escluso’ ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n.



121 (“DL n. 99/2017”). Si veda anche l’art. 3.1, 2, lett. b, (vi) del Contratto: tali controversie sono escluse dalla definizione di “Contenzioso progressivo” di cui al punto 1’.

È documentale che l’azione attorea sia volta ad ottenere il ristoro dei danni patrimoniali derivanti dall’acquisto di azioni di Banca Popolare di Vicenza.

In conclusione, a prescindere dal tipo di invalidità fatta valere rispetto agli acquisti di azione in questione, difetta la titolarità passiva di Intesa Sanpaolo spa.

Gli attori in sede di precisazione delle conclusioni hanno chiesto di accertare l’inesistenza del credito in capo ad Intesa Sanpaolo, ritenendo che la stessa non sia subentrata nel rapporto controverso, ma ne hanno giustificato la chiamata in causa in ragione della posizione dell’Istituto di Credito, che non avrebbe chiarito la propria estraneità ai finanziamenti oggetto delle operazioni bacciate ed anzi avrebbe espressamente affermato di essere titolare del credito.

Orbene, con missiva del 30 novembre 2017 (prodotta sub doc. 11 fasc. Intesa SanPaolo), l’Istituto di Credito comunicava alla sig.ra [redacted] che non gli erano stati ceduti i crediti vantati da Liquidazione Coatta Amministrativa nei confronti di costei e i relativi rapporti contrattuali (compresi mutui, affidamenti a breve termine, aperture di credito e diritti a garanzia).

In particolare, nella missiva veniva specificato che, se alla data dell’8 dicembre 2017, il conto corrente avesse presentato un saldo negativo, creditrice sarebbe risultata BPVI in liquidazione coatta amministrativa.

La sig.ra [redacted] non ha contestato di aver ricevuto tale comunicazione del 30 novembre 2017, mentre il ricorso per riassunzione è stato depositato in data 19 gennaio 2018.

In ogni caso, a prescindere dalla comunicazione, il tenore del contratto di cessione e degli atti ricognitivi è chiaro nell’escludere dal perimetro di cessione l’intero oggetto dell’odierno giudizio.

Infine, non può essere accolta la domanda degli attori nei confronti del convenuto [redacted] dipendente di BPVI, difettando la sua legittimazione passiva in senso sostanziale.

In primo luogo, la domanda nei suoi confronti è procedibile, non potendo che essere proposta avanti al giudice ordinario.



In secondo luogo, l'eccezione di incompetenza della sezione specializzata delle imprese in favore del Tribunale ordinario di Vicenza può essere esclusa, in ragione del fatto che è denunciata la violazione dell'art. 2358 c.c., che pacificamente rientra nelle materie contemplate dall'art. 2, co. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 168 del 2003.

L'art. 1228 c.c. costituisce l'estensione alla sfera contrattuale della disciplina prevista dall'art. 2049 c.c., determinando un'ipotesi di responsabilità contrattuale e non extracontrattuale; ossia, prevede che il soggetto che si avvalga dell'opera di terzi risponda del fatto colposo o doloso di costoro.

La norma, da un lato, è considerata espressione di un criterio di allocazione di rischi, per il quale i danni cagionati dal dipendente sono posti a carico dell'impresa, come componente dei costi di questa, dall'altro tutela il creditore che non intrattiene alcun rapporto con il dipendente e non potrebbe, in caso di inadempimento rivolgersi ai terzi per il risarcimento del danno.

Il fatto dell'ausiliare costituisce una fattispecie di inadempimento imputabile al debitore e come tale può dare luogo a carico di costui, oltre all'obbligo di risarcimento dei danni, alla risoluzione del contratto nell'ipotesi di cui all'art 1453 cod civ. ovvero all'annullamento o alla pronuncia di nullità del contratto.

Corollario di quanto fin qui opinato è che il fatto dannoso e l'obbligo risarcitorio rimangono a carico esclusivo del committente, che si avvale dell'ausiliario quale strumento di esecuzione della prestazione, purché il fatto dell'ausiliario non esorbits dall'area della normalità esecutiva del contratto e sempre che esista il rapporto di occasionalità necessaria.

Diversa è la fattispecie di cui all'art. 2049 c.c.: l'ausiliario risponde, infatti, in proprio, a titolo di illecito extracontrattuale, del fatto che leda interessi tutelati nella vita di relazione e la sua responsabilità si estende anche al committente: in questa ipotesi si verte in una fattispecie di responsabilità oggettiva per fatto altrui.

Orbene, dall'esame delle domande proposte da parte attrice nei confronti della Banca Popolare di Vicenza (ripristino dello status quo, con azzeramento del debito e retrocessione delle azioni acquistate a seguito della pronuncia di nullità o caducatoria degli ordini di acquisto dei titoli di investimento e dei contratti di finanziamento) e nei confronti del ██████████, al quale viene chiesto il risarcimento del danno nella misura di € 1.350.190,28 (pari agli importi dei finanziamenti erogati, maggiorati dell'importo di € 25.565,28,



corrispondente agli interessi passivi, alle spese e commissioni addebitati dalla Banca per i finanziamenti, oltre ad € 10.000,00 per spese sostenute nella fase pregiudiziale per l'accertamento delle violazioni) si evince che non è stato attivato nei confronti del [redacted] alcun titolo di responsabilità autonomo da quello contrattuale, sussumibile nell'alveo dell'art. 1228 c.c. e che è configurabile da relazione di occasionalità necessaria - che sussiste anche quando il preposto abbia agito al di fuori delle incombenze affidategli, purché non persegua finalità proprie cui il committente non sia neppure mediamente interessato.

Le spese di lite nei rapporti tra parte attrice e il convenuto [redacted] nonché nei confronti di Intesa San Paolo seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i valori minimi, tenuto conto del fatto che l'evento interruttivo si è verificato subito dopo la notifica dell'atto di citazione, che non è stata svolta attività istruttoria, e che dopo la riassunzione le parti si sono soffermate solo sulle questioni preliminari, mentre le spese tra parte attrice e BPVI in liq. coatta amministrativa andranno regolate al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara improseguibili le domande di condanna, a qualsivoglia titolo vantate, proposte dagli attori [redacted] nei confronti di Banca Popolare di Vicenza spa in liquidazione coatta amministrativa;
- dichiara improseguibili le domande di accertamento dei crediti vantati dall'attore a qualsivoglia titolo verso la procedura convenuta e le conseguenti pretese di compensazione;
- rigetta le domande proposte dagli attori [redacted] nei confronti del convenuto [redacted];
- condanna [redacted] a rifondere in favore di [redacted] e di Intesa San Paolo spa le spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 per ciascuna parte per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
- rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.

Venezia, 12 giugno 2019
Il Presidente



Sentenza n. 1528/2019 pubbl. il 02/07/2019
RG n. 6924/2017
Repert. n. 3211/2019 del 02/07/2019

Dr.ssa Alessandra Ramon

Il Giudice Est.
Dr.ssa Chiara Campagner

